

## LXXXIX.

1<sup>a</sup> TORNATA DI MERCOLEDÌ 27 MARZO 1901

PRESIDENZA DEL VICE-PRESIDENTE PALBERTI.

## INDICE.

<b>Disegni di legge (Approvazione):</b>	
Leva militare . . . . .	Pag. 2917
<b>Proposta di legge (Discussione)</b> . . . . .	2918
Malaria:	
ARNABOLDI . . . . .	2925
BACCELLI G. . . . .	2929
CELLI ( <i>relatore</i> ) . . . . .	2918-21-24-26-30
CICCOTTI . . . . .	2926
GIOLITTI ( <i>ministro</i> ) . . . . .	2920-27-31-32
LAMPIASI . . . . .	2919
LUCIFERO . . . . .	2927-30
MEARDI . . . . .	2920
PERLA . . . . .	2921-31
PINCHIA . . . . .	2931
VALERI . . . . .	2928
VALLI E. . . . .	2930
Modificazione all'articolo 88 della legge elettorale politica:	
APRILE . . . . .	2935-36-37
FANI . . . . .	2934
FRANCHETTI . . . . .	2933
GARAVETTI ( <i>relatore</i> ) . . . . .	2937
GIOLITTI ( <i>ministro</i> ) . . . . .	2932-34-36
LAZZARO . . . . .	2932-37
RIZZO V. . . . .	2936

La seduta comincia alle ore 10,5.

Lucifero, *segretario*, legge il processo verbale della prima tornata di martedì 26 marzo 1901, che è approvato.

### Discussione del disegno di legge: Disposizioni per la leva sui nati del 1881.

Presidente. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Disposizioni per la leva sui nati del 1881.

Si dia lettura del disegno di legge.

Miniscalchi, *segretario*, legge: (Vedi Stampato n. 195-A).

Presidente. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, procederemo alla discussione degli articoli.

#### Art. 1.

Gli iscritti della leva sulla classe 1881 che saranno riconosciuti idonei alle armi e non abbiano diritto all'assegnazione alla terza categoria, saranno arruolati tutti in prima categoria. È fatta eccezione per quelli provenienti dalle leve anteriori a quella sulla classe 1872 e per quelli provenienti dalla leva sulla classe 1876, che pel numero già avuto in sorte, avessero dovuto essere assegnati alla seconda categoria, i quali, in caso di riconosciuta idoneità alle armi, saranno arruolati in quella categoria.

(È approvato).

#### Art. 2.

Gli iscritti che furono rimandati dalle leve precedenti sulle classi 1879 e 1880 come rivedibili, a senso degli articoli 78 e 80 della legge sul reclutamento, se saranno dichiarati idonei ed arruolati nella prima categoria nella leva sulla classe 1881, assumeranno, quelli nati nel 1879 la ferma di anni uno, e quelli nati nel 1880 la ferma di anni due.

(È approvato).

#### Art. 3.

È fatta facoltà al Ministero della guerra di stabilire il numero degli uomini nati nel

1881 ed arruolati nella prima categoria, che dovranno assumere la ferma di anni due prevista dalla legge sul reclutamento.

(È approvato).

#### Art. 4.

Per gli effetti contemplati nella legge suddetta, nelle provincie della Venezia ed in quella di Mantova, il distretto amministrativo rappresenta il mandamento.

(È approvato).

Questo disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto nella seduta pomeridiana.

#### Seguito della discussione del disegno di legge: Disposizioni per diminuire le cause della malaria.

**Presidente.** L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: Disposizioni per diminuire le cause della malaria.

La Camera sa che in seguito alla sospensiva stata deliberata ieri, la Commissione, d'accordo col Governo, ha concordato gli articoli di cui fu distribuita la nuova dizione. Ricordo pure che l'articolo primo fu già approvato, e resta quindi immutato.

**Celli, relatore.** Domando di parlare.

**Presidente.** Ne ha facoltà.

**Celli, relatore.** Per essere breve farò in pochissime parole il resoconto del lavoro fatto dalla Commissione, d'accordo col Governo e con i colleghi che proposero gli emendamenti.

Noi abbiamo accettato di buon cuore lo emendamento proposto dall'onorevole Di Scalea aggiungendo nell'articolo 2 la parola *colonie* perchè in questo modo si viene ad integrare questa legge in maniera molto benefica e molto giusta per tanti poveri lavoratori che danno il loro sangue e la loro vita per la terra dove risiedono.

Ringraziamo anzi l'onorevole Di Scalea, che, da proprietario di latifondi, ha fatto una così degna proposta.

Per la stessa ragione ringraziamo il collega Terlonia che ha difeso i principii fondamentali della legge, e proposto un emendamento che chiarisce bene come l'opera del Comune nella somministrazione del chinino debba essere integratrice di quella della Con-

gregazione di carità intervenendo cioè dove e quando questa non arriva con le sue rendite, destinate a quest'uopo della somministrazione gratuita dei medicinali.

Quanto agli emendamenti degli onorevoli Di Rudini e Lampiasi, la Commissione ha riconosciuto giusto il principio che li informa, ma non ha trovato modo d'includerli nel testo della legge, senza turbarne l'armonia.

Però la Commissione stessa fa voti che nel regolamento si tenga conto del principio che informa l'emendamento dell'onorevole Di Rudini: cioè che nel fare la ripartizione della spesa fra i Comuni si possa anche, quando sia necessario, andare al di là del limite del Comune, e che, occorrendo, si possano stabilire come delle specie di Consorzi dei Comuni interessati alla guerra contro la malaria per tutta una plaga malarica anche al di là del territorio del Comune stesso. Anche per seguire, fin dove è possibile, l'emendamento del collega Lampiasi la Commissione fa voti che per regolamento si possano fare dei depositi di chinino nei luoghi dove ce ne sia più bisogno, come nei luoghi in campagna aperta, distanti dall'abitato, sempre però sotto la direzione e sorveglianza del medico. In questo modo il principio sostanziale dello emendamento dell'onorevole Lampiasi verrebbe ad essere applicato, e, ciò che è indispensabile, il chinino sarà sempre e dovunque pronto.

Quanto alla proposta dell'onorevole Meardi, la Commissione la riconosce giustissima; però trova che è difficile applicarla perchè si verrebbe ad addossare una spesa ai Comuni da cui provengono i lavoratori, i quali emigrano per miseria e vanno ad affrontare la malaria, a beneficio di terre situate in altri Comuni.

Però anche per questa proposta si potrà tener conto nel regolamento del principio che la informa; cioè si potrà introdurre, per esempio, una disposizione per la quale gli operai che abbiano prese le febbri in luoghi palustri sieno muniti di una scorta di chinino che possa servir loro per la strada e nei primi giorni dopo l'arrivo al paese di origine; e così anche la proposta dell'onorevole Meardi potrà dirsi in parte accettata.

Tanto meglio poi se una piccola scorta di chinino si potrà dare a tutti gli operai che nella stagione più pericolosa tornano al loro paese dal lavoro in luogo malsano.

All'articolo 3 la Commissione ha accettato integralmente la proposta dell'onorevole collega Perla, cioè che le somme ricavate dalle contravvenzioni fatte agli impresari saranno devolute al fondo sussidi per diminuire le cause della malaria.

All'articolo 5 poi la Commissione propone una piccola aggiunta, cioè là dove è detto « del personale addetto alle strade nazionali, provinciali e comunali, alle ferrovie, ai consorzi di bonifica » si aggiungano le parole « e agli appalti di pubblici lavori » e ciò per seguire lo spirito educatore che informa questo articolo, e per continuare a fare quello che già si fa.

Difatti ci sono appaltatori di pubblici lavori in luoghi di bonifiche che eseguono già quelle misure di protezione che sono del caso, e perciò conviene di mantenere questo salutare principio che è già in esecuzione.

Finalmente la Commissione propone di accogliere nella sua quasi totalità l'articolo aggiuntivo proposto dall'onorevole Baccelli; e dico nella sua quasi totalità, perchè ne ha escluso una parte che si riferisce ai consorzi idraulici, e che verrebbe a destare delle liti.

Per esempio, un consorzio sottostante ad un altro, che dovesse accogliere le acque del soprastante, potrebbe dar luogo a gravi reclami nell'esecuzione della legge ed anche a delle liti.

Io credo che a questo modo tutti i colleghi, che hanno fatto proposte, saranno soddisfatti ed io, anche a nome della Commissione, esprimo il nostro animo grato se, coll'accordo di colleghi d'ogni parte della Camera, si potrà portare in porto una legge che, nella sua modestia, è certo un sicuro passo nella via della redenzione delle terre dalla malaria, e oltre essere una buona legge è pure una buona azione.

**Presidente.** La Commissione ha rilevato che l'onorevole Pinchia aveva presentato un ordine del giorno?

**Celli, relatore.** La Commissione l'accetta.

**Presidente.** Siccome quest'ordine del giorno fu presentato dopo che la discussione generale era stata chiusa, l'onorevole Pinchia non può svolgerlo: ed io, se la Commissione ed il Governo credono, lo metterò a partito, finita che sia la discussione della legge. (*Si! si!*).

Rimane così stabilito.

Presa nota di queste dichiarazioni fatte

dal relatore della Commissione, passiamo all'articolo 2:

« Nelle zone di cui all'articolo 1 della presente legge, ai coloni e agli operai, impiegati in modo permanente od avventizio in qualsiasi lavoro con remunerazione fissa o a cottimo, quando siano colpiti da febbri palustri, e dove le Congregazioni di carità non hanno mezzi di provvedervi, le Amministrazioni municipali forniranno gratuitamente il chinino per tutta la durata della cura, secondo le prescrizioni del medico comunale.

« La spesa anticipata da ciascun Comune, ed accertata nei modi prescritti dal regolamento, verrà alla fine di ogni anno ripartita fra i proprietari delle terre comprese nelle rispettive zone malariche in ragione dell'estensione di ciascuna proprietà.

« Il riparto verrà pubblicato il 30 novembre nell'Albo comunale, e, trascorsi 15 giorni senza reclamo alla Giunta provinciale amministrativa, diventerà esecutorio coi privilegi fiscali. »

Riguardo a quest'articolo 2, dall'onorevole Di Rudini e dall'onorevole Lampiasi sono stati proposti i seguenti emendamenti:

All'art. 2.

*Aggiungere:*

« Quando una zona malarica comprende territori appartenenti a più Comuni la spesa sarà prima ripartita dalla Giunta provinciale fra i Comuni medesimi e poscia sarà ripartita fra i proprietari delle terre nei modi sopra indicati.

« Di Rudini. »

*Aggiungere:*

« Nei luoghi lontani dall'abitato, e ove non può essere pronto l'intervento del medico, gli esercenti l'industria agraria, sono obbligati a provvedere di chinino i loro operai. I trasgressori all'obbligo suddetto sono punibili da 100 a 500 lire di ammenda.

« Lampiasi. »

L'onorevole Di Rudini non è presente; quindi s'intende che egli rinunzi al suo emendamento.

L'onorevole Lampiasi si contenta delle spiegazioni date dal relatore?

**Lampiasi.** Non dico le ragioni per cui, ieri, presentai questo emendamento; e dichiaro che rimango contento delle spiegazioni che mi

sono state date, a condizione che, nel regolamento, si provveda allo scopo che io desidero si raggiunga: cioè, che la chinina sia somministrata anche in siti lontani, perchè la cura delle febbri sia pronta ed efficace.

E perciò desidererei che l'onorevole ministro dell'interno mi dichiarasse che, nella compilazione del regolamento, si terrà conto della raccomandazione che io ho espresso.

**Giolitti, ministro dell'interno.** Chiedo di parlare.

**Presidente.** Nè ha facoltà.

**Giolitti, ministro dell'interno.** L'emendamento dell'onorevole Lampiasi si riduce, in sostanza, a questo: che quando ci sono dei lavoratori che lavorano a grandi distanze dal luogo dove si avrebbe ad acquistare il chinino, sia messo in quella località un deposito di chinino, affinchè possa essere sollecitata la cura da chi venga colpito da febbre. Ora, tutto ciò mi pare così logico, che il regolamento dovrà certo provvedervi; ma questo, d'altra parte, è cosa che forma oggetto di esecuzione della legge: perchè, siccome chi impiega l'operaio in un lavoro è obbligato a somministrargli il chinino, così egli resta implicitamente obbligato a fare che il chinino stesso sia nel luogo dove l'operaio lavora.

In questo senso, accetto la raccomandazione della Commissione e dell'onorevole Lampiasi.

**Meardi.** Chiedo di parlare.

**Presidente.** Ne ha facoltà.

**Meardi.** Ho chiesto di parlare, per ringraziare la Commissione della benevola accoglienza data alle mie osservazioni di ieri.

Studiando e proponendo un temperamento regolamentare il quale, se non risolve radicalmente la questione (il che, del resto, ammetto anche io esser molto difficile) tende però a diminuire i guai a cui io ebbi ad accennare e che non sono così leggieri, per certi Comuni, come a primo aspetto può sembrare.

Io feci ieri notare alla Camera come, durante l'epoca della così detta mondatura del riso, una quantità grandissima di montanari del nostro Appennino scende nei piani delle risaie, per stabilirvisi un paio di mesi ed accudire a questa importante operazione. Al ritorno che fanno nelle loro case, quantunque in massima parte sani, per quella certa influenza nefasta che il germe malarico porta

seco, dopo qualche giorno di sua incubazione da che sono rientrati nei loro paesi, ammalano.

Ora l'obbligo imposto dall'articolo 2 di somministrare gratuitamente il chinino e di provvedere alla loro cura, per questi Comuni montani in tali circostanze riesce provvedimento meno giusto e gravoso, trattandosi di Comuni in generale poverissimi. E notisi che tale prescrizione diverrebbe ancora più onerosa se per l'esistenza di febbri malariche occasionali, prodotte dalla sovraddetta emigrazione temporanea, si indicassero detti territori come appartenenti a zone malariche. Il che non dovrebbe essere ma è possibile, ed io ve lo provo citandovi il caso del comunello di Zerba dell'alto Appennino Bobbiese, che, con molta mia meraviglia, vidi nella carta topografica del Ministero di agricoltura, nella quale si riproducono in colori diversi le zone malariche italiane, figurare col colore nefasto della malaria, nella stessa misura e con l'intensità eguale a quella delle Paludi Pontine.

Ed io mi sono domandato: ma come mai questo Comune di montagna, dove non sono zanzare anofele, dove non esistono acquitrini, perchè è situato sull'alto di un monte che per di più è esposto in pieno meriggio, per cui non vi è neppure da temere le conseguenze di un'aria malefica che rechi danno alla salute pubblica del paese; come mai ciò si può giustificare?

Ebbene, dalle informazioni assunte mi risultò che per tracciare le zone malariche si ricorse alle statistiche dei malati fatte dai segretari comunali e dai medici condotti, i quali naturalmente consegnarono il numero degli abitanti colpiti da febbre malarica e curati nel paese. Onde venne il comune di Zerba a figurare senz'altro quale territorio infestato dalla malaria, quantunque sanissimo, non essendosi tenuto conto che il malanno vi fu portato dall'emigrazione avventizia. Io mi auguro pertanto che nel determinare le zone di malaria esistenti nel Regno non si proceda coi criteri seguiti nel caso citato del comune di Zerba onde non sottoporre questi poveri Comuni di montagna, che si dibattono generalmente in condizioni economiche assai dolorose, a spese non giustificate e contro le quali si ribelleranno, il che potrebbe produrre inconvenienti e contrasti nell'esecuzione della legge che tutti desideriamo

sia accolta invece con favore universale pel sentimento umanitario che la ispira.

**Celli, relatore.** Faccio notare che non sarà mai possibile che quel comunello alto di montagna sia classificato come zona di malaria, perchè è già conosciuto che zona malarica è dove l'uomo contrae l'infezione, non dove l'infezione è contratta altrove.

**Presidente.** Onorevole Lampiasi, è inteso che, dopo le parole dell'onorevole ministro, Ella rinuncia al suo emendamento?

**Lampiasi.** Vi rinunzio.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Perla.

**Perla.** Onorevoli colleghi! Nella forma in cui questo disegno di legge fu presentato alla Camera, nella seduta del 2 febbraio, l'articolo 2 era concepito in termini, per cui non solo mettevasi a carico dei proprietari delle terre malariche la provvista del chinino per gli operai che fossero colpiti da febbri palustri, ma si poneva a loro carico anche quanto potesse occorrere per il ricovero e per l'assistenza degli infermi. Questa ultima proposta, che per via è scomparsa dal disegno di legge, non parve ardita agli altri proponenti, tra cui mi è grato ricordarne uno che non figura più tra i sottoscrittori del progetto di legge, perchè assunto agli onori del Governo.

Non è il momento di giustificare con ampia dimostrazione questo concetto. Credo però di poter affermare senza esitazione che questa proposta, in sostanza, non era che una semplice esplicazione di un principio, già irrevocabilmente acquisito nella nostra legislazione. Tuttavia non sentendomi l'autorità di riprodurre una tale proposta e non volendo per desiderio del meglio compromettere i vantaggi che pure saranno assicurati dalla disposizione presente, nei limiti in cui è stata circoscritta, mi consenta la Camera di esprimere almeno il voto che un altro provvedimento legislativo integri, dirò così, il concetto ridotto del disegno di legge, ed insieme di fare una raccomandazione, di cui si potrebbe tener conto nel regolamento, perchè, pur mantenendosi nei termini in cui è stata ristretta la proposta, si assicuri che l'applicazione pratica risponda in modo più efficace ai fini che la ispirano.

Se lo Stato fra noi avesse avuto più sicura coscienza del problema del lavoro, se avesse avuto una più chiara visione del bi-

sogno incalzante di organizzazione e difesa delle classi lavoratrici, in luogo di conati frammentarii di leggi sociali, avremmo tutta una legislazione a tutela delle classi operaie; e, accanto alla legge per gli infortunii sul lavoro (venuta in luce dopo una tormentosa gestazione, credo di circa vent'anni) avremmo norme e istituti intesi a garantire economicamente gli operai da' dolorosi effetti delle malattie contratte anche per cause estranee al lavoro: norme ed istituti ordinati non per favorire semplicemente lo sviluppo della volontaria mutua assistenza, ma come doverosa e necessaria funzione di previdenza sociale. E se avessimo leggi, come quelle della Germania del 15 giugno 1883 e del 5 maggio 1886, per l'assicurazione obbligatoria degli operai contro i danni di tutte le malattie presso Casse alimentate con conciliante criterio dal capitale e dal lavoro, non vi sarebbe ragione di cercare a chi incomba l'onere specifico dell'assistenza nell'eventualità delle malattie professionali. Ma, poichè non abbiamo che una legge sugli infortunii dirò così traumatici, non è audace affermare che le malattie dipendenti direttamente dall'indole malsana del lavoro potrebbero essere equiparate agli infortunii e che almeno in parte le spese di cura potrebbero mettersi al passivo della produzione.

Anzi se vi è caso, in cui si possa più rigorosamente applicare la teorica del rischio professionale, è quello appunto dell'operaio, che contrae la malattia per l'atmosfera viziata in cui vive per le necessità del suo lavoro.

Restringendomi al tema della malaria (in cui pur troppo spetta al nostro Paese un doloroso primato) se non è la macchina, che spezza il braccio dell'incauto operaio, è la terra, nei cui solchi si annida il pestifero germe, che avvelena ed uccide.

Qual differenza fra l'una cosa e l'altra se non questa che, nel caso delle malattie professionali e nel caso specifico della malattia malarica, l'infortunio che colpisce l'operaio è ancora più connesso con l'opera che egli presta, è in immediato e necessario rapporto col lavoro che esegue?

Qui la produzione in sostanza non si compie che a costo d'infiniti dolori, a costo di un periodico sacrificio di forze, di salute e di vite; onde i mezzi di prevenzione e di cura e modiche indennità dovrebbero andare a carico

della produzione stessa, come pure va a carico dell'industria ogni rischio e pericolo dell'impresa.

Questo concetto per altro, per quanto possa parer grave, non è certamente una novità, perchè (oltre ad essere ammesso in via generale da qualche legge straniera) è espressamente riconosciuto fra noi a carico delle imprese dal vigente capitolato generale per gli appalti delle opere dipendenti dal Ministero dei lavori pubblici e da altri capitolati, nelle sue più rigorose conseguenze.

Noi tuttavia nel proporre questo disegno di legge, memori dell'antico e sapiente adagio: *cave a consequentiariis*, e consci delle gravi difficoltà in cui si dibatte la proprietà territoriale, fummo ben lungi dal trarre tutte le conseguenze che potrebbero discendere dall'astratto principio. E ci astenemmo dal proporre l'obbligatorietà di quei mezzi di difesa che il Consiglio superiore di sanità, precorrendo in ciò forse anche la coscienza giuridica del paese (e questo lo dico a sua lode) non esitò a voler prescrivere ai proprietari di terre malariche, come sarebbe la costruzione delle case rurali nei latifondi delle nude e aduste pianure: problema di cui tanto si parla da anni e anni senza che si sia fatto un passo per risolverlo con anticipazioni ammortizzabili a lunga scadenza.

Non proponemmo la costruzione nemmeno di abituri o capanne difese dalla penetrazione degli insetti aerei. Non proponemmo indennizzi o sussidii per malattie e per morti; ma ci limitammo semplicemente a quello che ci parve il minimo di esigenza per la giustizia e per l'umanità, cioè a garantire, insieme alla somministrazione gratuita del chinino per gli operai ammalati di febbre sul luogo stesso del lavoro, anche la cura e il ricovero.

Eliminata quest'ultima proposta, la legge in certo modo ha perduto i lineamenti primitivi, di norma regolatrice di rapporti fra padroni e lavoratori della terra, e si è trasformata in legge di beneficenza, essendosi aggiunto che in via principale la spesa della somministrazione del chinino spetta alle Congregazioni di carità; onde la spesa della fornitura del chinino è diventata per i proprietari un obbligo meramente sussidiario.

Ad ogni modo io non intendo di sottolizzare: quando si tratta di fare il bene, non è

il caso di discutere sulla forma in cui si faccia.

Dunque guardiamo questa legge anche sotto il suo nuovo profilo di una funzione di beneficenza; e sotto un tale aspetto essa ci ricorda che nella vigente legge sulle istituzioni pubbliche di beneficenza vi sono due disposizioni (articoli 79 e 97) le quali categoricamente stabiliscono che a tutti i malati che abbiano bisogno di ricorrere all'assistenza pubblica debbano prestarsi i soccorsi richiesti d'urgenza; ed è fuori dubbio che le febbri palustri, come ogni altra malattia acuta, reclamano urgenti cure e ricovero.

E quando le istituzioni di carità ricusino di prestare quest'assistenza, alle autorità comunali del luogo o all'autorità politica spetta di provvedere perchè i malati poveri siano accolti e curati. Dunque, almeno per le prime cure ospedaliere d'urgenza, il principio c'è; ed io non vorrei mi si dicesse che esso è scritto nella legge, ma che in alcuni Comuni non sempre si osserva, perchè (a prescindere che io credo che si applichi ordinariamente come si può) ciò darebbe ragione a chi disse che l'Italia è una terra ricca di forme e non farebbe certo l'elogio della sincerità dei nostri costumi amministrativi. Dunque, ripeto, il precetto di legge c'è e sarebbe opera meritoria l'assicurarne meglio e con mezzi più larghi la costante osservanza. Sorge quindi la questione della competenza passiva.

La legge di beneficenza ha stabilito che le spese di cura dei malati poveri siano a carico delle istituzioni pie del Comune del così detto domicilio di soccorso, e quando queste manchino di mezzi, restino a carico del Comune medesimo, cioè o del Comune di origine, oppure di quello del domicilio acquisito quando l'infermo vi abbia avuto dimora per oltre cinque anni.

Ora in questi casi chi pagherà le spese per gli ammalati che in luoghi spesso assai lontani da' loro Comuni di appartenenza legale siano ricoverati per provvidenza delle autorità locali o di pubblica sicurezza? Pagherà la generalità dei contribuenti di quei lontani Comuni, sia che si tratti dei Comuni di origine entro le cui mura nacquero per caso que' disgraziati, sia che si tratti dei Comuni in cui codesti infermi abbiano dimorato per oltre cinque anni.

E nel caso speciale di braccianti che discendono dalle loro montagne ne' piani ma-

larici a cercar lavoro, Comuni di aria saluberrima, come ha opportunamente osservato poco prima un altro oratore, debbono pur troppo soggiacere al rimborso della spesa occorsa per cure di malattie dipendenti essenzialmente dalla condizione infetta ed ammorbata dei luoghi del lavoro, senza che vi sia tante volte nemmeno l'insensibile corrispettivo del meschino concorso che questi infelici lavoratori avventizii possano portare alle locali contribuzioni indirette.

Ciò posto, vediamo ora, o signori, che cosa praticamente avverrà con la legge che discutiamo, ridotta unicamente alla fornitura obbligatoria del chinino.

Io fo un dilemma. O questi operai che siano colpiti dalla febbre palustre sul luogo stesso del loro lavoro saranno abbandonati lì, magari all'aria aperta (perchè tante delle nostre terre lontane moltissimi chilometri dall'abitato, specialmente ne' latifondi vastissimi della Sicilia, sono prive di qualsiasi anche misero abituro che possa servire di schermo a questi disgraziati lavoratori). E mi domando, in tal caso, a che varrà costringere i Municipii ad organizzare costose ambulanze sanitarie per la pura e semplice distribuzione del chinino, perchè l'abbandono degli ammalati senza far l'obbligo assoluto di ricoverarli ed assisterli in qualche modo non sarebbe opera di legge umanitaria e di equità e farebbe molte volte degenerare, in forme gravi e letali, febbri che altrimenti sarebbero curate e vinte.

Ovvero la necessità delle cose si imporrà, perchè la malattia si presenti a primo aspetto sotto forme gravi, ed allora i malati saranno portati o negli ospedali vicini (se ci sono) od anche in quelli più lontani dei rispettivi Comuni di domicilio; ed allora la spesa di cura per questi degenti chi la pagherà? E chi pagherà almeno la spesa del chinino che pur s'intende stabilire debba essere in ogni caso assicurata a tutti per tutta la durata della cura?

Io però, pur non avendo l'intenzione di insistere sul primitivo concetto della legge ed augurandomi che si troverà in seguito il modo di reintegrarlo, mi limito a raccomandare che, almeno nel regolamento si stabilisca che non solo si debba dare una sufficiente scorta di chinino a questi operai che si ammalano sul posto e poi tornano ai loro paesi lontani, ma che, anche trattandosi d'indigeni

o di cittadini di altri Comuni curati a domicilio o negli ospedali (che in tanti luoghi hanno vita tanto anemica per scarsezza di mezzi) le spese del chinino siano calcolate a parte e siano poste a carico delle Congregazioni di carità e dei proprietari delle zone malariche, e non delle Opere pie o della generalità dei contribuenti dei Comuni del domicilio di soccorso.

Altrimenti a che cosa si ridurrebbe il beneficio della nuova legge? Si ridurrebbe a garantire la somministrazione del chinino per le sole malattie più lievi, che si curano sul luogo stesso del lavoro, cioè per gl'infermi che possono stare in piedi con la febbre addosso.

Nella relazione che precede il disegno di legge si dice che di pernicioso non può morire nessuno quando è pronto il rimedio specifico del chinino. D'altra parte dalle tavole statistiche dell'interessantissima relazione compilata dal già ministro dell'agricoltura, onorevole Carcano, sui risultati della bonificazione dell'agro romano a tutto dicembre 1899 risulta che le febbri lievi nell'intero agro furono nel 1899 nel rapporto del sessanta per mille abitanti, mentre le gravi furono appena del due e le perniciose non più che del 0,2 per mille.

Onde che cosa importerebbe l'obbligo, anche esteso, come io lo vorrei? Non credo che possa parere molto oneroso il modico aggravio che ne potrebbe venire.

Ieri, l'onorevole Meardi, se mal non ricordo, parlando degli operai i quali vanno a lavorare nelle basse pianure palustri, diceva che poi tornano a casa con un bel gruzzolo. Io non vorrei che egli avesse inteso di accennare agli alti salarii di cui possono godere questi contadini nel periodo delle messi. Questo non può essere stato il suo pensiero, perchè, o signori, di fronte a questi alti salarii quanti altri ve ne sono scarsissimi, inferiori forse anche al minimo costo dei mezzi elementari di sussistenza? Alla vostra mente ricorra il ricordo di tanti intermediarii, il cui guadagno, di fronte a fitti spesso troppo elevati, consiste molte volte nel ridurre alla minima misura il salario di questi lavoratori, già assottigliato dalle usure delle anticipazioni e da altre raffinate forme di sfruttamento.

Quanti di questi lavoratori, i quali durano le loro aspre fatiche sotto la sferza di

un sole implacabile e sotto il soffio avvelenato de' venti che spirano perennemente nelle vaste pianure malariche e passano la notte senz'altro riparo che la volta del cielo in mezzo a deleterii miasmi, se non cadono sul campo stesso del loro lavoro, portano a casa i germi mortiferi che li rendono inabili a qualunque proficua fatica, e li conducono molte volte ad inevitabile morte!

Si è tanto scritto in Inghilterra e fuori, per deplorare gli orrori del *sweating system*. Ma quanto non sarebbe più rispondente alla verità delle cose il nome espressivo di *salario del sudore*, per questi lavoratori che del loro sudore bagnano e fecondano la terra delle nostre plaghe malariche!

La statistica delle cause di morte nel dodicennio 1887-1898 mostra, che mentre nel 1887 i morti per febbre malarica e cachessia palustre furono ben 21,033, negli anni successivi fino al 1896 (salvo il 1891 in cui i casi ascesero a 18,229) la mortalità per le dette cause si mantenne oscillante fra i 15,000 e i 14,000 casi in cifre tonde; ma negli ultimi due anni discese fortemente, cioè a 11,947 nel 1897 e a 11,378 nel 1898. Vi è dunque un miglioramento; ma è sempre una gran battaglia perduta ogni anno, mentre le cifre mostrano che se raddoppiaremo i nostri sforzi nel combattere questo triste flagello, possiamo sperare maggiori vittorie.

Non è quindi indiscreto il chiedere tutto quello che si può per combattere questo vecchio e insidioso nostro nemico, che è la malaria.

Mentre la scienza si adopera con tanta cura a squarciare il velo che avvolge le cause di queste infezioni, mentre le istituzioni di assistenza cercano di lenire le sofferenze e i danni che sono conseguenza di questi mali e molti proprietari benemeriti danno il buon esempio di associare i loro sforzi in questa opera benefica, io credo che, se lo Stato avesse ora scritto per i meno solleciti gli obblighi, com'erano proposti nell'originario disegno di legge, avrebbe fatto opera altamente conservatrice.

Ma per ora contentiamoci pure del bene, sperando in seguito il meglio; perchè è certamente già un gran beneficio il procurare il chinino a questi ammalati in ogni caso, e l'assicurare sopra tutto la genuinità di questo farmaco, essendo noto alla Camera che fin dal 1884, in un solenne documento, quale fu la relazione finale dell'inchiesta agraria,

si deplorò che nelle campagne si spacciano talvolta per chinino sostanze che non hanno nulla di comune con quel mirabile medicinale!

E con ciò, ho finito.

Chi ha visto, o signori, le schiere sconsolate di questi contadini che scendono nelle basse e ammorbate pianure,

Ed han figura di color che vanno  
Dolorosi all'esiglio...

come cantò un modesto poeta civile, oggi a torto dimenticato; chi ha visto ritornare, assottigliate dai caduti, le torme di questi infelici lavoratori gialli ed affranti; chi pensa alle sofferenze ineffabili che li travagliano, non può non sentirsi stringere l'animo da un senso di profonda pietà, e intende con quanta verità il gran cuore di Dante non seppe trovare più espressivo confronto, nel rappresentare un affanno infinito, che ricordando i dolori dei malarici di Val di Chiana, Maremma e Sardegna.

Il sentimento umano che vibra nella dolente poesia trovi presto una più larga ed efficace espressione giuridica nelle formole di una legge di equità sociale!

Chiudendo intanto questa parentesi, che la benevolenza della Camera ha consentito durante la discussione delle leggi militari per la discussione del presente disegno di legge, avremo pur dimostrato di non dimenticare le nostre popolazioni rurali, che danno all'esercito il più forte e più numeroso contingente e che sono pronte sempre a versare il loro sangue per la patria comune.

Però pensiamo, o signori, che con ciò noi non avremo dato che un piccolo e modesto acconto delle buone intenzioni e dei buoni propositi che debbono animarci tutti, senza distinzione di parti politiche, per il miglioramento delle sorti delle classi lavoratrici. (*Bravo! — Approvazioni*).

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

**Celli, relatore.** Personalmente io sarei della stessa opinione dell'onorevole Perla, ma la Commissione ha veduto che in pratica non è ancora possibile estendere l'applicazione di un principio pur così giusto.

Del resto con questa legge ci proponiamo puramente e semplicemente di dare il chinino gratuito a tanta povera gente, che finora non l'aveva, e ciò non è poco; all'assistenza



medica gratuita pensano altre leggi; e, se occorrerà se ne faranno delle altre.

Per queste ragioni la Commissione non può accettare le modificazioni proposte dall'onorevole Perla.

**Presidente.** Nessun altro chiedendo di parlare, verremo alla votazione.

Resta inteso che non si procede più alla votazione degli emendamenti degli onorevoli Di Rudinì e Lampiasi, perchè sono ritirati, e che non si procede alla votazione degli emendamenti dell'onorevole Torlonia ed altri, perchè s'intendono già compresi nella nuova dizione concordata.

Pongo quindi a partito l'articolo secondo come è stato concordato tra la Commissione e il Ministero. Chi l'approva si compiaccia di alzarsi.

(È approvato).

« Art. 3. Agli operai addetti a pubblici lavori, quando siano colpiti da febbri palustri, sarà gratuitamente prestata l'assistenza medica e distribuito il chinino o dall'Amministrazione che conduca i lavori in economia o dall'Impresa, salvo gli obblighi maggiori che siano imposti all'Impresa dal capitolato di appalto.

« Gli impresari che contravvengono agli obblighi suddetti saranno passibili di ammenda da 100 a 1000 lire.

« Le somme riscosse a tale titolo saranno devolute al fondo « sussidi per diminuire le cause della malaria » stabilito dall'articolo 5 della legge 23 dicembre 1900, n. 505, sulla vendita del chinino.

« I casi di morte per febbre pernicioso contratta in pubblici lavori, per mancata somministrazione del chinino, ove ciò avvenga per colpa dell'Amministrazione o dell'Impresa, daranno luogo ad indennità nella stessa misura stabilita per gl'infortuni dalla legge 17 marzo 1898, n. 80. »

Su questo articolo ha facoltà di parlare l'onorevole Arnaboldi.

**Arnaboldi.** Ho chiesto di parlare non già per fare perdere tempo alla Camera, o per intralciare l'opera della Commissione, che ha presentato questo disegno di legge così altamente umanitario, ma piuttosto per indicare qualche piccola modificazione ai diversi commi di questo articolo, che mi pare ne chiarirebbero meglio la portata. Soprattutto si tratta qui di gravi impegni, che le ammini-

strazioni vengono ad assumere, ed ai quali corrispondono penalità in parte prescritte dall'articolo stesso, ed in parte da altre leggi, come quella sugli infortuni del lavoro. Mi permetto quindi di proporre, che al comma primo di questo articolo, dopo le parole: « assistenza medica e distribuito il chinino » si aggiungano le parole: « dalla pubblica amministrazione. » Poichè con la parola « amministrazione » si possono intendere tutte in generale le amministrazioni che compiono i pubblici lavori mentre noi vogliamo intendere che qui, in questo caso, le amministrazioni devono essere precisamente o lo Stato, o la Provincia, o il Comune.

**Celli, relatore.** Va benissimo!

**Arnaboldi.** E mi pare sia bene chiarire il concetto che si intende con ciò che la legge non vuole colpire altre amministrazioni, le quali debbono essere escluse dall'obbligo portato nel primo comma dell'articolo.

L'altra modificazione sarebbe al comma 4 dove dice: « I casi di morte per febbre pernicioso contratta in pubblici lavori per mancata somministrazione del chinino, ecc. », vorrei si dicesse: « Per constatata mancanza di somministrazione del chinino. »

Il senso si capisce; ma siccome questo complesso di commi compendia gravi provvedimenti e si riferisce alla legge per gli infortuni sul lavoro la quale applica penalità molto severe che vanno dal sussidio fino al mantenimento della famiglia, così io vorrei che, ad impedire che coloro i quali devono applicare la legge avessero con troppa facilità a provare la mancata somministrazione, e si includesse questa parola, per dimostrare che si deve essere molto cauti e giusti nel giudizio e poter provare veramente la mancanza della somministrazione.

In seguito poi, e sempre al medesimo comma, e dopo le parole: « ove ciò avvenga per colpa, ecc. » aggiungere di nuovo: « della pubblica amministrazione » come conseguenza logica della modificazione fatta o almeno proposta al primo comma dell'articolo stesso.

Spero che la Commissione vorrà far buon viso a questi semplici miei emendamenti, che pure, nella loro semplicità, chiariscono meglio l'articolo e possono impedire che abbiano ad avvenire inconvenienti nell'applicazione della legge.

**Celli, relatore.** Domando di parlare.

**Presidente.** Ci sono altri iscritti.

**Celli, relatore.** Volevo solamente dichiarare subito che la Commissione accetta gli emendamenti proposti dall'onorevole Arnaboldi.

**Presidente.** Prego l'onorevole Arnaboldi di mandare alla Presidenza i suoi emendamenti scritti.

Dò ora facoltà di parlare all'onorevole Ciccotti il quale, insieme con alcuni colleghi, avrebbe presentato un articolo aggiuntivo. Però osservo alla Camera che questo articolo aggiuntivo non porta che sette firme, quindi non può esser messo in votazione, salvo che il Governo, o la Commissione, lo faccia suo. Dò lettura di questa proposta.

L'articolo terzo dovrebbe essere così modificato:

« Gli operai addetti a pubblici lavori in zone malariche saranno assicurati dall'Amministrazione che conduce i lavori in economia, o dall'Impresa, a norma della legge 17 marzo 1898, n. 80, e vi sarà luogo a favore loro a tutte le indennità e conseguenze prevedute dalla legge sugli infortunii. »

Ciccotti, Costa, Arconati, Cabrini, Battelli, Credaro, Sanarelli.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Ciccotti.

**Ciccotti.** Questo articolo terzo, così come è stato proposto dagli iniziatori della legge e poi, peggio ancora, come è stato formulato dalla Commissione, a noi sembra insufficiente ed ingiusto.

Infatti, col primo capoverso dell'articolo si è badato a tutelare gli operai i quali siano già incorsi nella febbre malarica, e si è cercato di imporne la cura con una comminatoria; col secondo capoverso si è poi detto che in caso di morte per febbre perniciosa, contratta nell'esecuzione di pubblici lavori, se essa avvenga per colpa dell'Amministrazione o dell'Impresa, si fa luogo ad una indennità nella misura stabilita dalla legge per gli infortuni.

Ora, anzi tutto, è male che in questa parte dell'articolo si sia detto che si farà luogo all'indennità semplicemente per mancata somministrazione del chinino. Perché non dire che si farà luogo all'indennità, anche quando la morte avvenga per colpa dell'Amministrazione e per colpa dell'impresa che conduce i lavori, perchè gli operai non siano con certe ragionevoli ed ovvie precauzioni stati messi in condizione di sfuggire agli effetti della

malaria? Perché la semplice mancata somministrazione di chinino dovrebbe dar luogo ad indennità, e non dovrebbe dar luogo ad indennità, per esempio, l'aver obbligato gli operai a lavorare prima del giorno o l'averli trattenuti a lavorare nelle ore della sera, o l'averli lasciati, di notte, a dormire all'aperto, quando appunto è così che si può più facilmente contrarre l'infezione malarica?

Un maggiore difetto poi presenta questo articolo, dopo che si è soppresso l'ultimo alinea, non so perchè, dalla Commissione. Infatti non basta concedere a questi operai un diritto da far valere, se non si dà loro il mezzo pratico e facile di sperimentarlo e di assicurarne il riconoscimento. (*Conversazioni animate*).

Quando si sa come dispendiosi e lunghi siano i nostri procedimenti giudiziari, si vedrà facilmente che questo articolo rimarrà senza pratico effetto, finchè agli operai manchino mezzi e forza per farlo valere. E allora, allo stesso modo che per gli infortuni sul lavoro, dopo aver tanto discusso della inversione della prova, si è preso il partito di ricorrere all'assicurazione obbligatoria, anche qui sarebbe il caso di prescrivere alla impresa di assicurare gli operai contro le conseguenze della malaria come per un rischio professionale. E per questo noi abbiamo proposto questo emendamento all'articolo 2. Il nostro emendamento pur troppo non ha potuto raccogliere nemmeno le dieci firme necessarie a farlo mettere in votazione. Se la Commissione non lo accetta, come sembra non voglia accettarlo, ci riserbiamo di riproporlo in una revisione della legge per gli infortuni del lavoro.

**Presidente** Onorevole relatore, accetta lo emendamento dell'onorevole Ciccotti?

**Celli, relatore.** La Commissione non può accettarlo. Ho già detto tante volte che con questa legge noi non abbiamo inteso di fare una cosa completa. Se si fosse dovuto pensare a tante cose, la legge non sarebbe stata approvata dalla Camera. Io personalmente accetterei l'emendamento, ma come relatore non posso accettarlo: vogliamo fare un passo alla volta, ed è già un passo anche semplicemente l'approvazione di questo disegno di legge. (*Bene!*)

**Giolitti, ministro dell'interno.** Domando di parlare.

**Presidente.** Ne ha facoltà.

**Giolitti, ministro dell'interno.** Il Governo è nello stesso ordine di idee della Commissione; siamo in una materia nella quale ora facciamo il primo passo: gli altri passi verranno poi a misura che l'esperienza avrà insegnato in qual modo si possono fare.

D'altronde la proposta dell'onorevole Ciccotti esce dall'ambito di questo disegno di legge. Qui si tratta di una legge di sanità pubblica, ed egli vorrebbe estendere ad una nuova categoria di operai il principio della assicurazione obbligatoria.

Ora questa è materia di una legge diversa. Presenti l'onorevole Ciccotti, come iniziativa parlamentare, la sua proposta e la Camera l'esaminerà: ma ora trattasi di una questione sostanzialmente diversa.

**Costa.** È collegata.

**Giolitti, ministro dell'interno.** Come sono collegate tutte le parti della legislazione che si riferiscono gli operai, ma sono cose diverse il provvedere alla cura medica in campagna aperta dove c'è pericolo della malaria e l'assicurazione in caso di morte.

Ecco: noi vogliamo che l'operaio non muoia; questo è lo scopo della legge. L'onorevole Ciccotti pensa ad un caso diverso, e potrà questa sua proposta fare oggetto di una legge speciale.

Però mi pare sia bene non complicare le questioni perchè altrimenti finiremo per non concludere.

**Presidente.** Veniamo ai voti.

Non avendo nè il Governo nè la Commissione accettato l'emendamento dell'onorevole Ciccotti ed altri, s'intende che esso non è messo in votazione.

Pongo a partito l'articolo 3 con gli emendamenti proposti dall'onorevole Arnaboldi, accettati dal Governo e dalla Commissione, che cioè al primo comma invece che « dall'Amministrazione » si dica « dalla pubblica Amministrazione ». Così pure al quarto comma invece che « dell'Amministrazione » si dica « della pubblica Amministrazione » ed inoltre al medesimo articolo comma 4°, invece che « per mancata somministrazione del chinino » si dica: « per accertata mancanza di somministrazione del chinino. »

Pongo a partito l'articolo così modificato.

(È approvato).

#### Art. 4.

Il chinino di cui agli articoli 2 e 3 della presente legge dovrà essere quello fornito dallo Stato.

Pongo ai voti questo articolo 4. Chi lo approva sorga.

(È approvato).

Viene ora l'articolo 5, nel quale d'accordo fra Governo e Commissione è stata fatta una modificazione.

Do lettura dell'articolo 5 modificato.

#### Art. 5.

In aperta campagna entro i limiti delle zone malariche di cui all'articolo 1 della presente legge i locali di ricovero delle guardie doganali, del personale addetto alle strade nazionali, provinciali e comunali, alle ferrovie, ai consorzi di bonifica dovranno esser difesi dalla penetrazione degli insetti aerei nei mesi da giugno a dicembre.

Ai proprietari e agli industriali che faranno altrettanto per le abitazioni o pei ricoveri anche temporanei degli operai e contadini, su proposta dei Consigli provinciali di sanità, e udita la Commissione di vigilanza di cui all'articolo 8 della legge 23 dicembre 1900, n. 505, saranno concessi premi fino a lire 1000, da prelevarsi dal fondo dei proventi netti della vendita del chinino.

Chi approva questo articolo 5 così modificato è pregato di alzarsi.

(È approvato).

#### Art. 6.

Nelle regioni malariche e nei terreni dotati di favorevole altimetria (salvo le disposizioni della legge sulle bonifiche e salvi gli usi di irrigazione e di coltivazione) i proprietari hanno obbligo di dare scolo naturale alle acque che altrimenti farebbero pozze, ristagni e specchi d'acqua stagnante in piccole depressioni del suolo.

Gl'imprenditori di strade e canali eviteranno per quanto è possibile le cave di prestito nelle quali venissero a ristagnare le acque, nonchè la formazione di ristagni nei piccoli avvallamenti di terreno.

Il primo iscritto intorno a questo articolo è l'onorevole Lucifero al quale do facoltà di parlare.

**Lucifero.** Questo articolo consta di due

parti e la Camera consentirà che io lo rilegga perchè per la consuetudine che v'è di parlare quando il segretario legge gli articoli, potrebbe ad alcuno essere passato inosservato:

Art. 6.

Nelle regioni malariche e nei terreni dotati di favorevole altimetria (salvo le disposizioni della legge sulle bonifiche e salvi gli usi di irrigazione e di coltivazione) i proprietari hanno obbligo di dare scolo naturale alle acque che altrimenti farebbero pozze, ristagni e specchi d'acqua stagnante in piccole depressioni del suolo.

In questa prima parte dell'articolo si rende obbligatoria la bonifica di tutti i terreni i quali non sono perfettamente livellati; e l'obbligatoria bonifica va a spese dei proprietari; il che non è assolutamente nello spirito della nostra legislazione. Quindi, ove questo articolo fosse lasciato così com'è, renderebbe insostenibile la situazione dei possessori delle terre che non abbiano un sistema d'irrigazione razionale, o che non seguano di quelle coltivazioni che rendono le irrigazioni necessarie ed obbligatorie.

Ora io credo che lo spirito informatore di questa legge sia che a coloro i quali dalla malaria sono colpiti, lo Stato, le pubbliche amministrazioni e, quando vi abbiano colpa, i privati, porgano sostegno ed aiuto; ma di sicuro non può essere che alla proprietà fondiaria, in gran parte divisa tra piccoli possidenti che reggono appena a restare ancora tali, si diano pesi siffatti da rendere impossibile la continuazione della loro esistenza.

Prego quindi la Commissione di consentire che questa prima parte dell'articolo sia eliminata, tanto più che la mancanza di una sanzione la rende non del tutto degna della serietà di una Assemblea che, quando vota leggi, le deve votare con la sicurezza che saranno eseguite, e con la certezza che la trasgressione sarebbe punita secondo la legge stessa.

Consequentemente rivolgo viva preghiera alla Camera ed alla Commissione di consentire di eliminare questa parte dell'articolo, o che almeno esso sia esplicito in guisa che la legge sia veramente tale, e che non importi ai proprietari di terre aggravii che non possono sopportare.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Valeri.

**Valeri.** Mi associo in gran parte alle parole dette dall'onorevole Lucifero. Mi sono iscritto a parlare in questo articolo per proporre piccolissime modificazioni che, spero, la Commissione ed il Ministero vorranno accettare.

Nel mio discorso di ieri io intendeva parlare evidentemente di depressioni del suolo artificialmente create. Propongo quindi che alla fine del primo comma di questo articolo si aggiungano appunto le parole *artificialmente create*. Infatti noi dobbiamo appunto impedire che le cave di prestito, fatte artificialmente, cioè dalle mani dell'uomo, e che formano degli acquitrini, divengano perniciosi centri di malaria. Dobbiamo obbligare con questa legge gli appaltatori, le ferrovie, i proprietari a dare naturale scolo alle acque che per causa di lavori non hanno eseguiti. Spero perciò che questa mia aggiunta razionale sarà accettata dalla Commissione e dal Governo; altrimenti saremmo chiamati a votare, come notava il collega Lucifero, una legge di bonifica la più grande a cui si sia mai pensato e che pochi potrebbero così approvare.

La seconda parte dell'articolo poi parla delle cave di prestito che eventualmente si potrebbero aprire in futuro per lavori da eseguirsi, e l'articolo dice che gli imprenditori di strade e canali eviteranno *per quanto è possibile* le cave di prestito, nelle quali ecc.

Ora a me sembra evidente che questo articolo sarà fonte di grandi innumerevoli questioni e liti tra chi appalta i lavori e chi dovrà eseguirli. A causa di questo inciso *per quanto è possibile*, che pare fatto apposta...

**Celli, relatore.** Ma no!

**Valeri.** Ma sarà sempre possibile, onorevole e caro amico Celli. Infatti o le strade od altri lavori si fanno in perfetta pianura, ed allora non c'è bisogno di fare cave di prestito: o i lavori si fanno in collina, ed allora il capitolato deve essere fatto in modo da prescrivere recisamente che le cave di prestito siano aperte in località ed in modo che, lasciate poi in abbandono, permettano sempre il defluire completamente e naturalmente delle acque tutte.

Quindi io propongo di modificare questo secondo comma così:

« Gli imprenditori di strade e canali eviteranno l'apertura di cave di prestito, nelle

quali, abbandonate, venissero a ristagnare le acque, nonchè la formazione di ristagni nei piccoli avvallamenti di terreno. »

Spero che anche questa modificazione sarà accettata dal Governo e dalla Commissione e calmerà i timori dell'onorevole Lucifero.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Baccelli Guido.

**Baccelli Guido.** Nella tornata di ieri si discusse molto opportunamente intorno a questo articolo che poi, per una felice combinazione d'intenti, fu trovato giusto. Nel proporre questo articolo fu fatta già una profonda distinzione tra le poderose opere del grande bonificamento, che esigono molti milioni ed assidui lavori, e le piccole eventuali differenze di suolo, che adunano specchi d'acqua in superficie; nei quali piccoli specchi d'acqua alberga la malaria. Per quale ragione dunque non si dovrebbero accettare in una legge che ha per titolo: « Disposizioni per diminuire le cause della malaria, » alcuni mezzi che, senza impiego di ingenti somme, possono essere adottati da quegli stessi individui che andranno a lavorare in terre da cui non dovrebbero essere avvelenati? Credete forse che, dando caritatevolmente il chinino, si sodisfaccia a tutte le giuste esigenze dei nostri poveri contadini? Limitandoci a ciò, mentre da un lato daremo il controveleno, dall'altro apprestaremo il veleno; mentre con un braccio salveremo, coll'altro ammazzeremo. Bisogna essere logici: se io avessi inteso che con questo articolo si potesse provvedere al grande bonificamento delle terre palustri, avrei errato; perchè certo non ne sarebbe questo il momento, non potendosi davvero affrontare una questione di immensa mole con i limitatissimi mezzi che sono a nostra disposizione. Per la qual cosa, circoscrivendo l'opera nostra a quel poco che è possibile ora, mi pare non debbano costituire un ostacolo quei lievi pianeggiamenti di terra che eliminino le vallecule e gli specchi superficiali d'acqua, e migliorino così quella terra su cui i nostri poveri agricoltori sono chiamati a lavorare.

Voi siete disposti con questa legge a dare loro il chinino e così provvedete agli effetti, e vi rifiutate poi di provvedere soprattutto alle cause, almeno nei limiti circoscritti dei mezzi di cui si dispone? È necessario che facilitate l'eliminazione almeno dei minori fomenti di malaria. Come si può temere che

per dare esecuzione a questo articolo ci vogliano milioni di spesa? Qui non ci vuol nulla. Tutti conosciamo le nostre terre. I grandi ristagni sono purtroppo in più luoghi irrespirabili; ed io non mi posso permettere in questo momento un lungo discorso per dimostrarvelo, e per dirvi tutto ciò che, secondo me, si dovrebbe fare per risolvere l'arduo problema del bonificamento agrario. Voi non avreste la pazienza di ascoltarmi, ed a me oggi ne mancherebbero le forze. Però possiamo circoscrivere la nostra azione a ristrette zone, ai minori specchi di acqua superficiali ed alle leggere vallecule che possono essere colmate con poche palate di terra. Anche queste costituiscono guai che sembrano piccoli, ma che in sostanza sono grandi: tutti sanno la differenza che passa fra le grandi arterie del nostro organismo ed i vasi capillari, ma sanno pure che il più importante lavoro fisiologico è compiuto da questi ultimi.

Ebbene questi minori ristagni per la diffusione della malaria compiono purtroppo, ma all'inverso, lo stesso ufficio dei capillari e quindi debbono essere eliminati con ogni mezzo: tanto più che ciò non è difficile nè costoso.

Se questo articolo potesse essere veramente messo in pratica, si comincerebbe a fare qualche cosa di molto serio per i nostri poveri lavoratori ai quali non basta dare il chinino.

Ieri abbiamo fatto intorno a ciò una lunga discussione, dopo la quale la Camera è stata concorde e la Commissione ha accettato il mio concetto, conforme d'altronde a quello espresso dal Consiglio superiore di sanità; perchè vogliamo ora distruggere l'opera compiuta ieri con tanta concordia, perchè vogliamo immaginarci pericoli eccessivi, quando essi non esistono? Io pregherei l'onorevole amico Lucifero di tenersi pago delle mie parole.

Noi dobbiamo operare oggi con piccoli mezzi; ma non è possibile non considerare anche la natura del suolo.

Dunque lo prego di non opporsi a che questo articolo sia votato, perchè non sarà tanto il dispendio quanto egli crede: si tratta di piccole gore, che noi incontriamo nei nostri terreni molto facilmente, ma che anche in facile modo possono essere colmate.

**Presidente.** L'onorevole Lucifero ha facoltà di parlare per fatto personale.

**Lucifero.** Sono orgoglioso e dolentissimo che le mie parole abbiano dovuto avere a contraddittore l'onorevole Baccelli: orgoglioso di discutere con lui, ma dolente per la mia tesi.

Io conosco molte provincie d'Italia, che forse l'onorevole Baccelli non ha avuto opportunità di vedere, in cui queste piccole insenature, in cui queste piccole vallecole sono in così gran numero e di tal mole da rendere assolutamente impossibile l'esecuzione della legge, ed impossibile la probabilità di raggiungere lo scopo per la insufficienza dei mezzi dei possessori.

Per conseguenza in queste regioni, o meglio, per provincie intere, si tratterebbe di una bonifica obbligatoria che sarebbe imposta ai possidenti, d'una bonifica obbligatoria che supererebbe la loro capacità economica e quindi del tutto impossibile ad essere eseguita. Quindi, ove la Commissione non creda di adottare una dizione tale per cui quest'obbligo che potrebbe essere fonte di grandissimi inconvenienti e di gravissime questioni, sia eliminato o molto precisamente determinato, io sono dolente di far rilevare che questa disposizione che offenderebbe il concetto della legge, indurrebbe forse moltissimi, che pur sono pieni di simpatia per la tendenza della nostra legislazione nel senso di aiutare i lavoratori e di sovvenire la mancanza dell'economia privata con la forza dell'economia pubblica, indurrebbe, dico, moltissimi a negare il loro suffragio ad una legge di questo genere.

**Presidente.** L'onorevole Valli Eugenio ha facoltà di parlare.

**Valli Eugenio.** Mi sembra che si possa venire facilmente ad un accordo.

L'onorevole Lucifero crede che, con la dizione dell'articolo 6, che a dire la verità è abbastanza elastico, si finirà per addossare ai proprietari alcuni oneri molto più gravi di quelli che presentemente essi possono sostenere.

L'onorevole Baccelli, con ragioni che mi sembrano inconfutabili, sostiene, d'altra parte, che si deve facilitare, nel miglior modo possibile, la livellazione dei terreni, perchè in quelle vallecole, come elegantemente le chiama, si trovano i fomenti e i germi della malaria.

Dunque sostanzialmente parrebbe che ci

fosse una contraddizione, perchè, per un verso spingiamo i proprietari a far quello che economicamente non possono fare; e dall'altro non esiste sanzione alcuna.

Ora se nell'articolo alle parole: « hanno l'obbligo di dare scolo naturale, » si sostituissero quest'altre: « hanno l'obbligo di facilitare lo scolo naturale delle acque, » sarebbe già una difficoltà tolta di mezzo per il raggiungimento di uno scopo comune alla Camera e alla Commissione.

Quindi pregherei la Commissione di accogliere questa lieve modificazione cioè che si dicesse: « facilitare lo scolo naturale delle acque » e lasciare il resto come è stampato nell'articolo.

La modificazione sembra lieve, ma pure ha un valore che la pratica renderà apprezzabile.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

**Celli, relatore.** La Commissione accetta l'emendamento così com'è proposto dall'onorevole Valli Eugenio; non accetta però tutto l'emendamento proposto dall'onorevole Valeri, di togliere cioè le parole « per quanto è possibile » perchè in alcuni casi, come in vaste pianure, non è possibile di fare altrimenti certi lavori; accetta però che sieno aggiunte le parole « artificialmente create » e ciò per non rendere vessatorio l'articolo, che, affermando un principio giusto, già espresso nella legge e nei regolamenti sanitari, dovrà più specialmente avere un effetto educativo.

**Presidente.** L'altra aggiunta dopo le parole « per quanto è possibile » delle parole « l'apertura di cave » è accettata non è vero?

**Celli, relatore.** Sì, è accettata l'aggiunta « l'apertura di cave. »

**Presidente.** Onorevole ministro dell'interno accetta queste modificazioni all'articolo 6?

**Giolitti, ministro dell'interno.** Le accetto.

**Presidente.** Allora dò lettura dell'articolo così come viene modificato con gli emendamenti proposti dagli onorevoli Valeri e Valli Eugenio ed accettati dalla Commissione e dal Governo.

L'articolo suona così:

#### Art. 6.

Nelle regioni malariche e nei terreni dotati di favorevole altimetria (salvo le dispo-

sizioni della legge sulle bonifiche e salvi gli usi di irrigazione e di coltivazione) i proprietari hanno obbligo di facilitare lo scolo naturale alle acque che altrimenti farebbero pozze, ristagni e specchi d'acqua stagnante in piccole depressioni del suolo artificialmente create.

Gl'imprenditori di strade e canali eviteranno per quanto è possibile l'apertura di cave di prestito nelle quali, abbandonate, venissero a ristagnare le acque, nonchè la formazione di ristagni nei piccoli avvallamenti di terreno.

Metto a partito questo articolo così modificato.

(È approvato).

#### Art. 7.

Con regolamento approvato per Decreto Reale si provvederà a quanto occorre per la esecuzione della presente legge.

**Perla.** Chiedo di parlare. (*Rumori*).

**Presidente.** Parli pure.

**Perla.** Nell'articolo 5 del disegno di legge era scritto che l'approvazione del regolamento sarebbe stata preceduta dal parere del Consiglio superiore di sanità e del Consiglio di Stato. Nello schema formulato dalla Commissione i due incisi più non figurano. Non so perchè siasi cancellata la condizione del parere del Consesso tecnico. Ma la nuova formula non dovrebbe intendersi come dispensa dal sentire il Consiglio di Stato, il cui voto è obbligatorio trattandosi di un vero e proprio regolamento generale di pubblica amministrazione. Mi auguro quindi che, rispetto a tale regolamento, l'onorevole ministro dell'interno (che fu già cospicua parte del Consiglio di Stato) dichiari che non mancherà la garanzia dell'esame e del voto di quel Consesso.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro dell'interno.

**Giolitti, ministro dell'interno.** Credo che sarebbe inutile anche l'articolo, perchè lo Statuto dà al Governo la facoltà di compilare i regolamenti e non c'è bisogno di scriverlo nella legge. La legge poi sul Consiglio di Stato obbliga il Governo a sentire il Consiglio di Stato in tutti i casi. Quindi, è inutile dirlo.

**Valli Eugenio.** Due inutilità, invece di una.

**Presidente.** Dunque, che cosa propone l'onorevole ministro intorno all'articolo?

**Giolitti, ministro dell'interno.** Credo sia bene lasciarlo: perchè è consuetudine invalsa di metterlo nelle leggi.

**Presidente.** Onorevole Perla, insiste nella sua proposta?

**Perla.** Rinunzio. Mi contento della dichiarazione del ministro dell'interno.

**Presidente.** Non essendovi altre osservazioni, metto a partito l'articolo 7.

(È approvato).

Prima di metter fine a questa discussione, ricordo che fu presentato dall'onorevole Pinchia un ordine del giorno del seguente tenore:

« La Camera invita il Governo ad invigilare perchè sia posto in esecuzione l'articolo 99 della legge sulle opere pubbliche sostituito dall'articolo corrispondente della legge 30 marzo 1893, n. 173. »

**Giolitti, ministro dell'interno.** Chiedo di parlare.

**Presidente.** Parli pure.

**Giolitti, ministro dell'interno.** Mi par singolare un ordine del giorno che inviti il Governo ad eseguire una legge. Se la Camera lo vuol approvare, non mi oppongo; ma, ripeto, mi par singolare invitare il Governo ad osservare una legge.

Se l'onorevole Pinchia avesse la bontà di dire in qual modo questa legge non sia stata eseguita, allora prendo impegno di occuparmi affinché essa sia eseguita, ma poichè non ho sentito lo svolgimento di questo ordine del giorno, non posso dire se l'accetti o no. *A priori*, il Governo ha il dovere di eseguire le leggi.

**Pinchia.** Chiedo di parlare.

**Presidente.** Parli pure.

**Pinchia.** Se l'onorevole presidente mi avesse concesso di parlare, avrei immediatamente richiamato l'attenzione e del ministro dell'interno e di quello dei lavori pubblici sulla assoluta inesecuzione della legge che riguarda la difesa dei fiumi e torrenti. Per opere di difesa dei fiumi e torrenti, è prescritta la costituzione di consorzi di Comuni e di privati. Ora, in gran parte d'Italia, questa legge non è eseguita...

**Di Sant'Onofrio.** Ha ragione!

**Pinchia.** ...non ci sono costituzioni di consorzi; il regime delle acque che appartengono a fiumi e torrenti di non molta importanza, ed anche di quelli di grande importanza,

è abbandonato al capriccio. Di tanto in tanto, qualche anima buona richiama l'attenzione dei prefetti o dei sotto-prefetti sopra l'anormalità delle condizioni dei corsi d'acqua; allora il Genio civile interviene e fa un rapporto che poi rimane dimenticato.

Insomma, la legge rimane ineseguita. Vorrei che il ministro dell'interno (e mi compiacio che accanto a lui sieda il ministro dei lavori pubblici) facesse in modo che i consorzi prima di tutto si costituissero e poi funzionassero.

**Giolitti, ministro dell'interno.** Chiedo di parlare.

**Presidente.** Parli pure.

**Giolitti, ministro dell'interno.** Accetto l'ordine del giorno, come una raccomandazione di farsi, che cotesto articolo 99 sia osservato. Bisognerà dire, però, chi siano gli interessati a promuovere l'azione del Governo: perchè, se gli interessati all'esecuzione dell'articolo non si fanno innanzi, è molto difficile al Governo di conoscere cotesto guaio locale.

Ad ogni modo, come raccomandazione di fare eseguire l'articolo, accetto l'ordine del giorno presentato dall'onorevole Pinchia.

**Presidente.** Poichè l'onorevole Pinchia insiste nel suo ordine del giorno, e non si oppongono nè il Governo, nè la Commissione, lo metto a partito.

(È approvato).

Questa proposta di legge sarà votata a scrutinio segreto nella seduta pomeridiana.

### Discussione della proposta di legge per modificazione dell'articolo 88 della legge elettorale politica.

**Presidente.** L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge: Modificazione dell'articolo 88 della legge elettorale politica.

Si dia lettura della proposta di legge.

**Marescalchi, segretario legge.** (V. stampato n. 156-A).

**Presidente.** Avverto la Camera che, a questo articolo proposto dalla Commissione, l'onorevole Manna ha presentato, ai termini del regolamento, un articolo aggiuntivo di cui do lettura.

« È abrogato il secondo comma dell'ar-

ticolo 90 del testo unico della legge elettorale politica 28 marzo 1895. »

Prima di aprire la discussione, do facoltà di parlare all'onorevole ministro dell'interno.

**Giolitti, ministro dell'interno.** Voglio unicamente far rilevare alla Commissione, un errore materiale incorso nella parte dell'articolo primo, là dove dice: « Parimenti non potrà essere maggiore di venti il numero dei funzionari delle categorie *a, b, e, f*, dell'articolo medesimo. »

**Socci.** L'abbiamo già rilevato e rimediato.

**Giolitti, ministro dell'interno.** Ora, poichè la lettera *a* comprenderebbe i ministri ed i sotto-segretari di Stato, non resterebbe posto per nessun altro.

**Socci.** È corretto.

**Presidente.** È inteso dunque che si apre la discussione sulla formula proposta della Commissione.

L'onorevole Lazzaro è iscritto, per una pregiudiziale e per una sospensiva...

**Lazzaro.** Ho posto la sospensiva sulla proposta di legge e la pregiudiziale sull'emendamento dell'onorevole Manna.

**Presidente.** Allora cominci a parlare sulla sospensiva della legge.

**Lazzaro.** Ho detto questo, perchè Ella non mi richiami all'ordine, cosa che farebbe se entrassi nel campo della pregiudiziale.

Nel proporre alla Camera la sospensiva della legge, secondo me importante, dissi che mi credeva un solitario, ed oggi lo confermo. Ma ho creduto mio dovere di parlare perchè sono convinto che la proposta di legge turba i principî che formano la base del nostro diritto pubblico, principî consacrati nella legge del 1877, che fu un titolo di onore per la Sinistra storica alla quale ho sempre appartenuto, e le cui tradizioni spero di mantenere finchè la vita mi duri. (*Bravo! Bene!*)

La questione del numero e delle categorie non è una questione di poco momento. I miei amici, e tutti gli onorevoli che mi onorano della loro cortese attenzione sapranno meglio di me che, prima della legge del 1877 il numero degli impiegati dello Stato era ammesso in proporzioni molto maggiori, e ciò anche prima del 1860. In seguito si credette opportuno di ridurne il numero, come fu fatto nella legge del 1877. Posteriormente essa in un articolo fu modificata in un senso, secondo me, non liberale. Non fu opera di uomini di destra, ma di



uomini di sinistra; questa è la verità. Io mi opposi nel seno della Commissione, mi opposi alla Camera, ma poichè la sinistra disgraziatamente teneva, allora, più al potere che ai principî, la modificazione illiberale fu approvata (*Bravo!*)

Passò un articolo che io mi propongo di abrogare con una proposta di legge che stamane ho elaborato e che presenterò alla Camera, cioè un articolo col quale si abrogava quello del 1877 che vietava ai ministri di dare uffici stipendiati a deputati se essi non si fossero dimessi da deputati da sei mesi. Si videro così alcune nomine che io non voglio qualificare ai deputati e fu lesa un principio secondo me costitutivo che io invocherò nella pregiudiziale che ho posto sulla mozione dell'onorevole Manna. Onde si vede che qui io parlo per convincimento e perchè intendo di essere fedele ai principî costitutivi della legge del 1877.

Onorevoli colleghi io su tutti questi banchi veggo stimabilissimi professori e magistrati.

Vorrei che essi, stimabili per il loro ingegno, per i loro meriti politici, per il valore scientifico, stessero sempre alla Camera dei deputati, quindi in me, è superfluo dirlo, non muove nulla di carattere personale.

Potrei citare parecchi ma mi basta citar da una parte l'onorevole Luzzatti e dall'altra l'onorevole Baccelli. Questi sono uomini che onorano la scienza, il paese, il Parlamento, (*Commenti*), ma i principî innanzi tutto.

Ora il concetto costitutivo della legge sulle incompatibilità degli impiegati è questo che vi sia nella Camera numero limitato di posti.

Esso ha fondamento in un principio statutario quello cioè della indipendenza del deputato dal potere esecutivo.

Ora voi col vostro disegno di legge ledete questo principio che, ripeto, è altamente politico e liberale. Ed ecco perchè io principalmente vi sono contrario.

Difatti col sistema vigente il massimo del numero degli impiegati stipendiati e deputati può giungere a 40, ma nel fatto questo numero non si raggiunse quasi mai: si raggiunse qualche volta soltanto per uno di quegli accordi parlamentari che io non voglio giudicare perchè non sono avvenuti di recente, ma rimontano ad un passato abbastanza remoto, uno di quegli accordi per cui

si faceva passare un tale in una categoria che non gli spettava: era un amico che si voleva far passare, e fu così più volte violato lo spirito della legge.

Oggi ciò si invoca per interpretare la legge elettorale e farne una speciale.

Ebbene i fatti che voi invocate erano contrari allo spirito della suddetta legge e mentre noi di questa parte combatteremo quei fatti, voi oggi li consacrate nella legge che ci proponete, facendo fare un gran passo indietro alla nostra legislazione politica. Con questo progetto, se fosse approvato, voi avreste sicuramente il numero di quaranta deputati stipendiati.

D'altronde: magistrati e professori hanno sin da oggi un gran privilegio nella legge del 1897 e dovrebbero esserne contenti.

E vengo ora ad un'altra parte dell'esame speciale del disegno di legge.

**Socci.** Ma con questo siamo nel merito!

**Lazzaro.** Il disegno di legge se applicato come vorrebbe la Commissione (*Commenti — Interruzioni*) commetterebbe anche una grave ingiustizia in danno di altri nostri colleghi. Ammesso per esempio che la categoria generale fosse tutta occupata da professori e da magistrati...

**Presidente.** Onorevole Lazzaro, Ella entra nel merito della questione, mentre prima si deve discutere sulla sospensiva.

**Lazzaro.** Ha ragione; ma c'è alcuno iscritto dopo di me sul merito? Perchè se non ci fosse io ritirerei la sospensiva ed entrerei a trattare del merito.

**Presidente.** C'era l'onorevole Franchetti iscritto a favore della sospensiva; ma se Ella la ritira...

**Franchetti.** Mi dispiace che l'onorevole Lazzaro rinunci alla sospensiva perchè io voleva parlare in favore di essa.

**Lazzaro.** Aspetti un momento. (*Si ride*) Se crede, può svolgere subito la sua pregiudiziale.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Franchetti.

**Franchetti.** Dichiaro che voterò la sospensiva.

Le spiegazioni date dall'onorevole Lazzaro mi pare che abbiano sufficientemente chiarita la questione. Quantunque io non abbia l'onore di appartenere alla Sinistra storica (*Si ride*), credo tuttavia di poter esprimere l'avviso mio su una questione, nella

quale i partiti non hanno nulla a che vedere: su una di quelle questioni di principio, che sono al disopra dei partiti.

Io credo pericolosissimo discutere una questione, la quale tocca da vicino le nostre garanzie costituzionali, separatamente da quel complesso di garanzie, che è nella nostra legge elettorale.

**Fani.** Domando di parlare.

**Franchetti.** E che sia pericolosissimo si è incaricato di dimostrarlo l'onorevole Manna col suo emendamento, il quale sopprime addirittura tutte quelle garanzie, che si volevano conseguire con la legge delle incompatibilità. (*Bene!*)

Io, personalmente, ho idee molto radicali in questioni di incompatibilità. Ma, ad ogni modo, chiunque abbia idee, larghe o strette, su questo argomento, deve poterle discutere in relazione con tutte le altre disposizioni della legge elettorale.

Per queste ragioni, che soltanto per l'ora tarda non svolgo più ampiamente, voterò a favore della sospensiva, della pregiudiziale, di quella qualunque proposta, insomma, la quale dica chiaramente, che non si può in una seduta antimeridiana ed isolatamente venire a trattare una questione, che tocca il fondamento delle nostre garanzie costituzionali. (*Commenti*).

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Fani contro la sospensiva.

**Fani.** Ho ascoltato col dovuto rispetto le ragioni svolte dal collega onorevole Lazzaro a favore della sospensiva. Egli ha affermato che la legge proposta turba quei principî del nostro diritto pubblico, che sono stati consacrati nella legge elettorale del 1882. Ma io attendevo di sentire in che cosa siano turbati codesti principî del nostro diritto pubblico, e non ho udito altro che questo: che, cioè, quando fu votata la legge del 1882, l'onorevole Lazzaro, devoto (e glie ne do lode) ai principî di libertà, non era favorevole in modo alcuno a che nella Camera elettiva figurassero comunque funzionari agli stipendi dello Stato.

Ma questo suo assunto, non ebbe il conforto della legge elettorale politica, che all'articolo 40 sancì per ragioni eccezionali l'ammissione all'Assemblea elettiva dei funzionari dello Stato. Ora questo fu dunque il principio consacrato nella nostra legge elettorale politica, e chi ritorni alle ragioni de-

licate e gravi che sul grave argomento vennero adottate in quella così importante e classica discussione, troverà che furono non solo commendevoli, ma d'ordine molto elevato, i motivi, dai quali mosse allora l'Assemblea nell'ammettere all'onore della deputazione politica certe determinate classi di funzionari dello Stato. Si vide che questi funzionari per la elevata posizione, che essi coprivano, e per gli uffici, ai quali appartenevano non potevano in guisa alcuna essere sospettabili di possibile dipendenza dal potere esecutivo, ma che avrebbero potuto, invece, con la esperienza acquistata nell'esercizio di altissime funzioni, con i loro studî, col valor loro non solo aggiungere onore alla Camera elettiva, ma essere di efficacia alle grandi deliberazioni, di utilità grandissima, così nel lavoro legislativo come nelle varie deliberazioni dell'Assemblea.

A questo altissimo concetto si ispirarono le disposizioni degli articoli 82 e 83 della legge elettorale politica.

Ora poichè la modestissima proposta del collega Socci, e mia, nella sua sostanza mantenuta dalla Commissione, non produce alterazione alcuna a queste eccezioni segnate negli articoli 83 e 82 della legge elettorale politica, perciò non so comprendere in che cosa essa attacchi i principî del nostro diritto pubblico, consacrati nella legge elettorale politica.

Mi oppongo adunque, per queste ragioni, alla proposta sospensiva sollevata dal collega Lazzaro.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro dell'interno.

**Giolitti, ministro dell'interno.** Per le stesse ragioni, per cui il Ministero si è astenuto dal votare, quando si discuteva se la legge doveva iscriversi nell'ordine del giorno, si astiene ora dal votare la proposta sospensiva.

**Presidente.** Nessun altro chiedendo di parlare, pongo a partito la proposta sospensiva dell'onorevole Lazzaro.

Coloro che l'approvano sono pregati di alzarsi.

(*La proposta sospensiva non è approvata*).

Procediamo quindi alla discussione del disegno di legge.

La discussione generale è aperta. (*Pausa*).

Nessuno chiedendo di parlare, dichiaro

chiusa la discussione generale, e si passa alla discussione degli articoli.

Dò lettura dell'articolo unico, modificato dalla Commissione.

*Articolo unico.*

*Ai commi 3° e 4° dell'articolo 88, testo unico, della legge elettorale politica sono sostituiti i seguenti:*

« I funzionari ed impiegati compresi nelle categorie *c, d, g*, sopra indicate all'articolo 82, quando anche appartengano ad uno dei Consigli designati nella lettera *f* dell'articolo stesso, non potranno essere nella Camera in numero maggiore di venti. Parimenti, non potrà essere maggiore di venti il numero dei funzionari delle categorie *a, b, e, f*, dell'articolo medesimo.

« Ove gli eletti in uno dei due gruppi di categorie sopra designate non raggiungessero il numero di venti ed invece lo superassero nell'altro, i posti mancanti nel primo gruppo di categorie saranno assegnati al secondo. Se il numero totale dei funzionari ed impiegati eletti deputati supererà quello di quaranta, il numero stesso sarà ridotto mediante sorteggio. Tale sorteggio avrà luogo tra gli eletti del gruppo, il cui numero ecceda quello di venti. »

Su questo articolo ha facoltà di parlare l'onorevole Aprile.

**Aprile.** Io confesso che non ricordo, o forse non conosco, le ragioni per le quali nella discussione del 1887 sulle incompatibilità parlamentari la Camera credette di stabilire delle categorie speciali. L'onorevole Fani ha parlato del lustro, del decoro, che alla prima assemblea della patria poteva venire dalla specificazione designata di talune categorie, come quella dei professori e dei magistrati, che sono uffici tra i più nobili e gloriosi. Ma se questo fosse stato veramente il concetto ispiratore della divisione in categorie, quello cioè di dare a queste risalto e tributare loro onore, ci sarebbe ragione di chiedere all'onorevole Fani oggied alla Camera di allora, perchè questa avesse designato in così modesti limiti il numero di ciascuna categoria ed anzi le categorie medesime. Perchè, altre carriere non onorano meno la patria, nè concorrono meno alle conquiste della civiltà, oltre quelle dei professori e dei magistrati. E perchè non assegnare lo stesso numero ai militari di terra, a quelli di mare, ai con-

siglieri di Stato, ai membri dei Consigli superiori, ecc.? Ad ogni modo limitiamoci a constatare il fatto poichè l'indagine ci porterebbe lontano e fuori il campo della discussione.

È certo che la legge sull'incompatibilità parlamentare si basa su questo principio: non più di quaranta deputati impiegati possono essere nella Camera.

Ora non mostriamo di fare delle distinzioni o disposizioni *ad personam*, ma facciamo una legge, che sia almeno chiara ed insoffisticabile nei suoi criteri fondamentali, e, nelle sue conseguenze, facilmente applicabile.

Tra i due progetti che ci stanno dinanzi, quello della Commissione e quello dei proponenti, io confesso che sono favorevole radicalmente alla proposta degli onorevoli Fani e Socci, più logica, più semplice, più chiara, e combatto, con tutte le mie forze, le modificazioni proposte dalla Commissione. (*Interruzione*).

I proponenti, secondo si rileva dal testo, hanno detto in sostanza questo: Base della legge di incompatibilità è che non si escluda, ma si limiti nel corpo legislativo il numero dei cittadini che, pur mostrando competenze speciali, perchè vivono sul bilancio dello Stato, e perchè dipendono in diversa guisa e misura dal potere esecutivo, non sono insospettati nell'adempimento della loro funzione politica: onde la sanzione che non più di quaranta possono essere i deputati impiegati di qualunque categoria.

La ragione, per la quale debba esistere una categoria speciale di professori, la ragione per la quale debba esistere una categoria speciale di magistrati e poi una categoria generale che comprende tutti i vari impiegati eleggibili, veramente non si capisce. Di modo che, semplicizziamo. Stabiliamo questo unico principio e limite: quaranta deputati impiegati possono essere eletti e lasciamo alla suprema funzione del voto, lasciamo ai criteri sovrani degli elettori di scegliere senza limite di categorie. Quando ci saranno 41 deputati impiegati, si sorteggerà quest'uno di più. D'altronde, parliamo chiaro: qui si vuol favorire i professori.

Questa è la verità.

**Lazzaro.** Sì, questa è la verità!

**Aprile.** E siccome nel fatto è avvenuto che la categoria dei professori è stata sempre superiore al numero di 10, che la categoria dei magistrati è stata sempre inferiore al

numero di 10, con questo articolo della Commissione, fondendo la categoria dei magistrati con quella dei professori, questi soli in realtà vengono ad avvantaggiarsi a danno dei magistrati.

Ora non facciamo galline bianche e galline nere.

Se la Camera crede di dovere modificare, in una maniera qualsiasi, la legge elettorale nostra, per questa parte che riguarda le incompatibilità, facciamo una legge chiara, esplicita, soprattutto semplice e che sia facilmente applicabile.

Perciò io credo dannoso l'involucro di forma e il garbuglio di sostanza in cui ci mette la Commissione mantenendo le categorie (una categoria speciale che riguarda i professori insieme ai magistrati, ed una categoria generale che comprende tutti gli impiegati eleggibili) e complicando con cabale di numeri e di categorie il sorteggio che si dovrebbe fare in quella categoria in cui il numero è eccedente; (*Approvazioni*) perciò insisto nel criterio della unica categoria, accettando la proposta primitiva degli onorevoli Fani e Socci, che, se non altro, ha il merito della sincerità e della facilità della sua applicazione e non fa distinzione di categorie e di persone.

**Presidente.** Domando alla Commissione se accetta che si voti l'articolo del testo primitivo.

**Giolitti, ministro dell'interno.** Chiedo di parlare.

**Presidente.** Parli.

**Giolitti, ministro dell'interno.** Il Governo non intende nè di opporsi alla proposta Aprile, nè di accettarla, ma crede unicamente necessario mettere bene in chiaro quali siano le differenze fra i due testi.

Data la proposta dell'onorevole Aprile, non esistono più categorie speciali; può quindi succedere che il sorteggio mandi fuori della Camera, interamente, o tutti i militari, o tutti i professori.

Ora la divisione in categorie era stata fatta per assicurare alla Camera alcune competenze speciali; si voleva, cioè, che nella Camera potessero avere rappresentanza, per competenza tecnica, alcuni uomini appartenenti a talune professioni, o dediti a studi speciali. Quindi la ragione delle categorie era unicamente quella di assicurare al Parlamento che vi fossero certe competenze tec-

niche, le quali, in una discussione tecnica, potessero dare alla Camera gli schiarimenti che fossero necessari.

*Una voce.* Ha ragione!

**Aprile.** Ha torto!

**Giolitti, ministro dell'interno.** Ora io non intendo di combattere, ma soltanto di dire quali siano le differenze sostanziali fra i due sistemi.

La proposta fatta dalla Commissione assicurerebbe questo, che la categoria che è rappresentata dai militari, dai consiglieri di Stato, dagli ispettori superiori del Genio civile e dalle altre categorie di impiegati abbia una rappresentanza in Parlamento, abbia cioè 20 posti, e dall'altro lato che ai professori ed ai magistrati sia assicurato un numero di 20 posti. Praticamente le due versioni presso a poco nel caso attuale avrebbero lo stesso effetto, perchè tra i magistrati e professori si arriva in media a questo numero di 20, e presso a poco così è nell'altra categoria. Lascio però alla Camera di considerare, se convenga abolire assolutamente questo principio, che si assicuri alle varie competenze una rappresentanza nel Parlamento: questa è l'unica considerazione che mi permetto di sottoporre alla Camera, ripetendo che non intendo nè di appoggiare nè di combatterne alcuna, ma unicamente di dire quali sono le ragioni per le quali la legge in vigore fino ad oggi abbia stabilito le categorie.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Aprile.

**Aprile.** Volevo fare una osservazione a quello che ha detto l'onorevole Giolitti. Mi pare che la sua osservazione non sia in tutto esatta. Per la legge attuale infatti possono essere esclusi tutti i militari che sono alla Camera; perchè, supponga l'onorevole Giolitti che vengano dalla categoria generale 40 impiegati, fra cui 10 militari, questi 10 possono benissimo essere esclusi dalla sorte secondo la legge attuale. Onde non si può venire a dire che la ragione delle categorie sia quella da lui accennata...

**Bettolo.** È un caso eccezionale.

**Aprile...** Come eccezionale sarebbe l'esclusione, poniamo, dei soli militari o dei soli professori. Concludo pregando la Camera di rifuggire ancora da questi sistemi complicati e insinceri, facendo una legge chiara e facilmente eseguibile.

**Rizzo Valentino.** Chiedo di parlare.

**Presidente.** Ne ha facoltà.

**Rizzo Valentino.** Mi pare che l'onorevole Aprile abbia detto ch'egli non ricorda il concetto da cui la Camera fu ispirata quando modificò la legge del 1877 e stabilì le categorie. Oltre alle ragioni, di cui ha parlato il ministro dell'interno, e che sono evidentissime, ve ne fu un'altra, che ispirò il Parlamento, quella cioè di non andare incontro all'inconveniente che fossero, per così dire, disertate tutte le cattedre e tutte le Corti giudiziarie. Questa mi pare sia stata la ragione, oltre quella indicata dal ministro dell'interno, da cui il Parlamento fu ispirato quando stabilì le categorie.

**Aprile.** Questa è la tesi di Lazzaro e di Franchetti!

**Lazzaro.** Chiedo di parlare.

**Presidente.** Ne ha facoltà.

**Lazzaro.** Era per pregare l'onorevole Aprile di non insistere, perchè si tratta di una questione che non possiamo discutere ora. Quindi pregherei l'onorevole Aprile di lasciar andare. Avrò occasione di fare la sua proposta quando io avrò il piacere di discutere, di svolgere la mia proposta di legge che riguarda tutti gli impiegati... e l'indennità ai deputati. (*Benissimo — Conversazioni*). Lasciamo stare per ora. (*Conversazioni — Commenti*).

Godo nel vedere e nell'accorgermi che siamo tutti raccolti intorno a questo concetto e ne sono onorato. Riconosco esatte le osservazioni del ministro e mi riservo discorrere sulla aggiunta dell'onorevole Manna se egli non la ritira e quindi entrare nel merito se la pregiudiziale non fosse ammessa.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Garavetti.

**Garavetti, della Commissione.** Personalmente comincio con applaudire l'onorevole collega Lazzaro per la sua proposizione: niente impiegati nella Camera. Il giorno che egli proporrà questo disegno di legge mi avrà debole, ma fedele alleato. Ma la questione posta oggi si riduce alle modeste proporzioni di una legge interpretativa. Non è quindi vero, che la riforma proposta turbi l'ordinamento costitutivo politico. Il concetto informatore della legge elettorale allorchè stabilisce alcune categorie non eleggibili, è questo: che sia limitato il numero delle persone nella Camera; che non abbiano tutte quelle garanzie d'indipendenza che qui tutti deb-

bono avere. Ora, posto questo principio, l'interesse sostanziale della legge è che non si ecceda quel tal numero di 40 stabilito. Quale violazione dell'ordinamento politico vi può essere nell'assegnare i posti mancanti in un gruppo, ad un altro gruppo? In sostanza cosa ha fatto la Commissione? Di diverse categorie ne ha create due: una d'impiegati, l'altra di magistrati e professori. Ora io ammetto benissimo, che la finalità pratica della modificazione sia quella di rendere un poco più largo il campo ai professori e ai magistrati. Ma io domando, se ciò non sia in correlazione al concetto fondamentale della legge. Se v'è una categoria d'impiegati per i quali ogni dubbio sulla loro indipendenza è assolutamente escluso, è appunto la categoria dei professori e dei magistrati.

Ora, se lo scopo della legge fosse pur questo di accrescere il numero dei magistrati e dei professori che possano far parte della Camera, è uno scopo che risponde perfettamente al concetto della legge elettorale.

Queste mi paiono le ragioni che possono dimostrare la giustizia e l'utilità della riforma che i colleghi Succi e Fani hanno proposta alla Camera, e che la Commissione ha accettato, portandovi una non sostanziale modificazione. L'onorevole Aprile vorrebbe ritornare alla formula dei proponenti, ma la Commissione crede che si debba mantenere la sua, che è pure accettata dal Governo. Ed io non ho bisogno di dirvi le ragioni, perchè sono state esposte testè dall'onorevole ministro dell'interno. Noi vogliamo mantenere le due categorie distinte soprattutto per la ragione addotta dall'onorevole ministro dell'interno, che altrimenti si creerebbe la possibilità, che alcune di quelle competenze speciali che pure è desiderabile facciano parte della Camera legislativa, vengano totalmente a mancare. Quindi io concludo pregando la Camera di votare il disegno di legge nella formula proposta dalla Commissione.

*Voci.* Ai voti, ai voti!

**Presidente.** Onorevole Aprile, mantiene o ritira il suo emendamento?

**Aprile.** Lo mantengo. Propongo, cioè, che si voti sul testo proposto dai deputati Fani e Succi.

**Presidente.** Onorevole Manna?...

**Manna.** Lo ritiro.

**Presidente.** Allora verremo ai voti.

La proposta dell'onorevole Aprile si pre-

senta come un emendamento, il quale consiste nel riprendere l'articolo unico della proposta di legge, come era stata presentata dagli onorevoli Socci e Fani.

L'articolo di legge proposto, essendo unico, non dovrebbe mettersi in votazione per alzata e seduta; ma, essendo ripresentato come emendamento, deve, secondo il regolamento, votarsi prima per alzata e seduta.

Pongo quindi a partito l'emendamento dell'onorevole Aprile, ossia l'articolo unico della proposta di legge dei deputati Fani e Socci, che rileggo:

« Quando in talune delle categorie, sia generale che speciale, di funzionari eleggibili all'ufficio di deputato al Parlamento, il numero degli eletti sia inferiore a quello prescritto dall'articolo 88 del testo unico della legge elettorale politica, approvato con Regio Decreto 28 marzo 1895, n. 83. i posti

vacanti saranno assegnati ai funzionari eleggibili delle altre categorie che fossero in eccedenza, proporzionalmente al numero attribuito dalla legge, sia alla categoria generale che alle speciali.

« Si procederà al sorteggio, quando fosse superato il numero complessivo prescritto dal primo comma del predetto articolo. »

*(Dopo doppia prova e controprova questo articolo è approvato — Rumori — Commenti).*

Si procederà in altra seduta alla votazione segreta di questo articolo unico.

La seduta termina alle 12.15.

---

PROF. AVV. LUIGI RAVANI  
*Direttore dell'ufficio di revisione.*

---

Roma, 1901. — Tip. della Camera dei Deputati.